



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 28.11.2014
COM(2014) 715 final

2014/0339 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa all'abrogazione di alcuni atti nel settore della cooperazione di polizia e della
cooperazione giudiziaria in materia penale**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Garantire che l'acquis legislativo dell'UE rimanga al passo coi tempi e serva allo scopo per cui è stato concepito è una priorità per la Commissione. Già nel progetto interistituzionale del 16.12.2003 – “Legiferare meglio”¹, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione avevano concordato sulla necessità di ridurre il volume del corpus legislativo dell'Unione europea abrogando gli atti non più applicati. Tali atti andrebbero rimossi dall'acquis legislativo dell'UE per migliorare la trasparenza e apportare una maggiore certezza del diritto a tutti i cittadini e tutti gli Stati membri.

Ciò è in linea con la politica della Commissione sull'adeguatezza della regolamentazione. Nella comunicazione del giugno 2014 – “Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT): situazione attuale e prospettive”², la Commissione ha dichiarato che stava passando in rassegna l'acquis nei settori della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, al fine di individuare gli atti che potrebbero essere abrogati in previsione della scadenza del periodo transitorio stabilito dai trattati.

La Commissione ha ora completato la valutazione degli atti normativi legati allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, compreso l'acquis dell'ex terzo pilastro. Una serie di atti adottati negli ultimi decenni hanno esaurito tutti i loro effetti. Non sono più pertinenti per il loro carattere temporaneo o perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi. Per motivi di certezza del diritto, la Commissione propone che il Parlamento europeo e il Consiglio abroghino le misure indicate nel presente documento.

I. Azione comune 96/610/GAI del Consiglio³, che ha istituito un repertorio delle competenze, capacità e conoscenze specialistiche nel settore dell'antiterrorismo per renderle più capillarmente e tempestivamente disponibili ai servizi di tutti gli Stati membri, potenziando così la loro capacità di contrasto del terrorismo. L'azione comune è diventata obsoleta da quando la decisione 2009/371/GAI del Consiglio⁴ ha incaricato Europol di sostenere e rafforzare l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione reciproca per prevenire e combattere il terrorismo, e dopo che la decisione 2008/615/GAI del Consiglio⁵ (la cosiddetta “decisione Prüm”) ha introdotto un nuovo quadro di cooperazione transfrontaliera per la lotta al terrorismo.

II. Azione comune 96/699/GAI⁶ del Consiglio concernente lo scambio di informazioni

¹ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

² COM(2014) 368 final del 18.6.2014.

³ Azione comune 96/610/GAI del 15 ottobre 1996 adottata dal Consiglio a norma dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sull'istituzione e l'aggiornamento costante di un repertorio delle competenze, capacità e conoscenze specialistiche nel settore dell'antiterrorismo, per facilitare la cooperazione fra gli Stati membri dell'Unione europea nella lotta al terrorismo (GU L 273 del 25.10.1996, pag. 1).

⁴ Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).

⁵ Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

⁶ Azione comune 96/699/GAI del 29 novembre 1996 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea concernente lo scambio di informazioni sull'analisi delle caratteristiche chimiche delle droghe per agevolare una maggiore cooperazione fra gli Stati membri nella lotta al traffico di droghe illecite (GU L 322 del 12.12.1996, pag. 5).

sull'analisi delle caratteristiche chimiche delle droghe per agevolare la lotta al traffico di droghe illecite. Questa azione comune è diventata obsoleta dopo l'entrata in vigore della decisione 2009/371/GAI del Consiglio⁷ che ha istituito Europol – che ha incorporato l'ex Unità Droga –, e della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea⁸, che prevede una più ampia cooperazione fra gli Stati membri nel settore della politica antidroga.

III. *Azione comune 96/747/GAI del Consiglio*⁹, volta a rafforzare la cooperazione tra le autorità di repressione degli Stati membri fornendo assistenza ai fini della cooperazione nella lotta contro la criminalità nell'Unione europea. Questa azione comune è diventata obsoleta da quando la decisione 2009/371/GAI del Consiglio¹⁰ ha incaricato Europol di approfondire le conoscenze specialistiche usate nelle indagini dalle autorità competenti degli Stati membri e di offrire alle autorità nazionali consulenza per le inchieste. Inoltre, a seguito dello sviluppo, da parte di Europol, della piattaforma di esperti Europol (EPE), il 16 febbraio 2012 i capi delle Unità nazionali Europol degli Stati membri (HENU) hanno preso la decisione di chiudere il repertorio creato con l'azione comune 96/747/GAI.

IV. *Azione comune 96/750/GAI del Consiglio*¹¹, relativa al ravvicinamento delle legislazioni e delle prassi ai fini della lotta contro la tossicodipendenza e contro il traffico illecito di droga. Questa azione comune è diventata obsoleta dall'entrata in vigore della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea¹², che prevede una più ampia cooperazione fra gli Stati membri anche nel settore della politica antidroga, e della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio¹³ sulle norme minime relative ai reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, che ha introdotto norme più rigorose sulle definizioni e le sanzioni di certi reati nel settore della politica antidroga.

⁷ Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).

⁸ Convenzione del 29 maggio 2000, stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.

⁹ Azione comune 96/747/GAI del 29 novembre 1996 adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sull'istituzione e l'aggiornamento costante di un repertorio delle competenze, capacità e conoscenze specialistiche nella lotta contro la criminalità organizzata internazionale, per facilitare la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea nell'applicazione della legge (GU L 342 del 31.12.1996, pag. 2).

¹⁰ Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).

¹¹ Azione comune 96/750/JHA del Consiglio del 17 dicembre 1996 adottata sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa al ravvicinamento delle legislazioni e delle prassi degli Stati membri dell'Unione europea ai fini della lotta contro la tossicodipendenza e della prevenzione e lotta contro il traffico illecito di droga (GU L 342 del 31.12.1996, pag. 6).

¹² Convenzione del 29 maggio 2000, stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, e Protocollo, stabilito dal Consiglio a norma all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 326 del 21.11.2001).

¹³ Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8).

V. *Azione comune 97/339/GAI del Consiglio*¹⁴, che ha reso possibile la cooperazione e avviato lo scambio di informazioni fra Stati membri in occasione di manifestazioni su larga scala per il mantenimento dell'ordine pubblico e la prevenzione dei reati. Questa azione comune è divenuta obsoleta da quando la decisione 2008/615/GAI del Consiglio¹⁵ (la cosiddetta "decisione Prüm") ha introdotto un nuovo quadro di cooperazione al fine di mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici in occasione di eventi di rilievo e ai fini dello scambio di dati. Inoltre, le decisioni 2002/348/GAI¹⁶ e 2007/412/GAI¹⁷ del Consiglio hanno creato punti nazionali di informazioni sul calcio per coordinare ed agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra servizi di polizia in occasione delle partite di calcio internazionali.

VI. *Azione comune 97/372/GAI del Consiglio*¹⁸, volta a intensificare lo scambio di informazioni e di intelligence, soprattutto in materia di droga, fra le autorità doganali e le altre autorità incaricate dell'applicazione della legge. Quest'azione comune è divenuta obsoleta dopo l'entrata in vigore della Convenzione di Napoli¹⁹, che stabilisce norme più dettagliate sull'assistenza giudiziaria e la cooperazione fra Stati membri allo scopo di prevenire e accertare le violazioni delle disposizioni doganali nazionali e perseguire e sanzionare le violazioni delle disposizioni doganali comunitarie e nazionali. Inoltre, la decisione 2009/917/GAI del Consiglio²⁰ ha reso più efficaci le procedure di cooperazione e di controllo delle amministrazioni doganali istituendo un sistema informativo doganale (SID) ai fini di prevenzione, indagine e perseguimento delle infrazioni alla legislazione doganale o agricola comunitaria. Inoltre, la decisione 2009/371/GAI del Consiglio ha affidato a Europol compiti di supporto alla cooperazione doganale.

VII. *Azione comune 98/427/GAI del Consiglio*²¹ sulla buona prassi nell'assistenza giudiziaria in materia penale. Questo atto è divenuto obsoleto dopo l'entrata in vigore della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea²², che prevede una più ampia cooperazione in materia penale fra gli Stati membri.

¹⁴ Azione comune 97/339/GAI del 26 maggio 1997 adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea in materia di cooperazione nel settore dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza (GU L 147 del 5.6.1997, pag.1).

¹⁵ Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

¹⁶ Decisione 2002/348/GAI del Consiglio, del 25 aprile 2002, concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali (GU L 121 dell'8.5.2002, pag. 1).

¹⁷ Decisione 2007/412/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, che modifica la decisione 2002/348/GAI concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 76).

¹⁸ Azione comune 97/372/GAI del 9 giugno 1997 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, riguardante la ridefinizione dei criteri per i controlli mirati e dei metodi di selezione, ecc. e la raccolta di informazioni doganali e di polizia (GU L 159 del 17.6.1997, pag. 1).

¹⁹ Atto 98/C 24/01 del Consiglio del 18 dicembre 1997 che stabilisce la Convenzione, in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (GU C 24 del 23.1.1998).

²⁰ Decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 20).

²¹ Azione comune 98/427/GAI del 29 giugno 1998 adottata dal Consiglio, sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, sulla buona prassi nell'assistenza giudiziaria in materia penale.

²² Convenzione del 29 maggio 2000, stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, e Protocollo, stabilito dal Consiglio a norma all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 326 del 21.11.2001).

VIII. *Atto del Consiglio del 3 dicembre 1998 che stabilisce lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol*²³, valido per gli agenti assunti da Europol prima dell'entrata in vigore della decisione 2009/371/GAI del Consiglio. I contratti di lavoro in vigore arriveranno entro breve a scadenza, e renderanno obsoleto questo statuto. Le disposizioni transitorie previste dalla presente proposta garantiscono che questi contratti di lavoro continuino ad essere disciplinati da tale atto nelle more della loro scadenza.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Il dialogo relativo all'individuazione delle norme dell'acquis dell'ex terzo pilastro divenute obsolete si è svolto nel corso del 2014 e ha visto la partecipazione della Commissione, dei rappresentanti degli Stati membri e del Segretariato del Consiglio nell'ambito del Gruppo degli Amici della Presidenza, che è stato attivato per esaminare tutte le questioni legate alla fine del periodo transitorio di 5 anni di cui all'articolo 10 del protocollo n. 36 dei trattati.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

La proposta abroga una serie di strumenti giuridici dell'acquis dell'ex terzo pilastro che sono stati identificati come obsoleti.

Base giuridica

La base giuridica per l'abrogazione dell'azione comune 96/610/GAI del Consiglio è l'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La base giuridica per l'abrogazione dell'azione comune 96/699/GAI del Consiglio è l'articolo 87, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La base giuridica per l'abrogazione dell'azione comune 96/747/GAI del Consiglio è l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La base giuridica per l'abrogazione dell'azione comune 96/750/GAI del Consiglio è l'articolo 83, paragrafo 1, e l'articolo 87, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La base giuridica per l'abrogazione dell'azione comune 97/339/GAI del Consiglio è l'articolo 87, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La base giuridica per l'abrogazione dell'azione comune 97/372/GAI è l'articolo 87, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La base giuridica per l'abrogazione dell'azione comune 98/427/GAI del Consiglio è l'articolo 82, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La base giuridica per l'abrogazione dell'atto del Consiglio del 3 dicembre 1998 che stabilisce lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol è l'articolo 88, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Principi di sussidiarietà e proporzionalità

Le misure interessate dalla presente proposta sono obsolete, o perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi, o perché non sono più pertinenti a causa della loro natura temporanea. Abrogare tali misure è quindi conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Spetta al legislatore

²³ GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23.

dell'Unione adottare le misure necessarie a tal fine.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'articolo 88, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol.

Il regolamento è pertanto la forma d'atto espressamente prevista a tal fine da questa disposizione di diritto primario.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza finanziaria.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**relativa all'abrogazione di alcuni atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, l'articolo 83, paragrafo 1, l'articolo 87, paragrafo 2, e l'articolo 88, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea²⁴,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Migliorare la trasparenza del diritto dell'Unione è parte essenziale della strategia "Legiferare meglio" attuata dalle istituzioni dell'Unione. In tale contesto è opportuno eliminare dalla legislazione in vigore gli atti che non hanno più ragion d'essere.
- (2) Una serie di atti adottati nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale sono diventati obsoleti in virtù della loro natura temporanea o perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi, anche se non sono stati abrogati.
- (3) L'azione comune 96/610/GAI del Consiglio²⁵ ha istituito un repertorio delle competenze, capacità e conoscenze specialistiche nel settore dell'antiterrorismo per renderle più capillarmente e tempestivamente disponibili ai servizi di tutti gli Stati membri. L'azione comune è diventata obsoleta da quando la decisione 2009/371/GAI del Consiglio²⁶ ha incaricato Europol di sostenere e rafforzare l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione reciproca per prevenire e combattere il terrorismo, e dopo che la decisione 2008/615/GAI del Consiglio²⁷ ha introdotto un nuovo quadro di cooperazione transfrontaliera per la lotta al terrorismo.
- (4) L'azione comune 96/699/GAI del Consiglio²⁸ ha designato l'Unità Droga Europol come l'autorità cui gli Stati membri dovevano trasmettere le informazioni risultanti

²⁴ XXX

²⁵ Azione comune 96/610/GAI del 15 ottobre 1996 adottata dal Consiglio a norma dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sull'istituzione e l'aggiornamento costante di un repertorio delle competenze, capacità e conoscenze specialistiche nel settore dell'antiterrorismo, per facilitare la cooperazione fra gli Stati membri dell'Unione europea nella lotta al terrorismo (GU L 273 del 25.10.1996, pag. 1).

²⁶ Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).

²⁷ Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

²⁸ Azione comune 96/699/GAI del 29 novembre 1996 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea concernente lo scambio di informazioni sull'analisi delle caratteristiche

dall'analisi delle caratteristiche chimiche degli stupefacenti. Questa azione comune è diventata obsoleta dopo l'entrata in vigore della decisione 2009/371/GAI del Consiglio²⁹ e della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri³⁰.

- (5) L'azione comune 96/747/GAI del Consiglio³¹ era volta a rafforzare la cooperazione tra le autorità di repressione degli Stati membri istituendo un repertorio dei settori delle competenze, capacità e conoscenze specialistiche. Questa azione comune è diventata obsoleta dopo l'entrata in vigore della decisione 2009/371/GAI del Consiglio, che ha affidato a Europol il compito di approfondire le conoscenze specialistiche usate nelle indagini dalle autorità competenti degli Stati membri e di offrire consulenza per le inchieste.
- (6) L'azione comune 96/750/GAI del Consiglio³² era volta a rafforzare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri nel campo della lotta contro la tossicodipendenza e incitava gli Stati membri a ravvicinare le loro legislazioni in modo da renderle compatibili tra loro nella misura necessaria per prevenire e contrastare il traffico illecito di droga nell'Unione europea. Questa azione comune è diventata obsoleta dall'entrata in vigore della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio³³.
- (7) L'azione comune 97/339/GAI del Consiglio³⁴ ha reso possibile la cooperazione e avviato lo scambio di informazioni fra Stati membri in occasione di manifestazioni su larga scala, richiamanti un gran numero di persone da svariati Stati membri, per il mantenimento dell'ordine pubblico, la protezione di persone e di beni e la prevenzione dei reati. Questa azione comune è divenuta obsoleta dopo l'entrata in vigore delle decisioni 2008/615/GAI³⁵, 2002/348/GAI³⁶ e 2007/412/GAI³⁷ del Consiglio, che

chimiche delle droghe per agevolare una maggiore cooperazione fra gli Stati membri nella lotta al traffico di droghe illecite (GU L 322 del 12.12.1996, pag. 5).

²⁹ Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).

³⁰ Convenzione del 29 maggio 2000, stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, e Protocollo, stabilito dal Consiglio a norma all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 326 del 21.11.2001).

³¹ Azione comune 96/747/GAI del 29 novembre 1996 adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sull'istituzione e l'aggiornamento costante di un repertorio delle competenze, capacità e conoscenze specialistiche nella lotta contro la criminalità organizzata internazionale, per facilitare la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea nell'applicazione della legge (GU L 342 del 31.12.1996, pag. 2).

³² Azione comune 96/750/JHA del Consiglio del 17 dicembre 1996 adottata sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa al ravvicinamento delle legislazioni e delle prassi degli Stati membri dell'Unione europea ai fini della lotta contro la tossicodipendenza e della prevenzione e lotta contro il traffico illecito di droga (GU L 342 del 31.12.1996, pag. 6).

³³ Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8).

³⁴ Azione comune 97/339/GAI del 26 maggio 1997 adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea in materia di cooperazione nel settore dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza (GU L 147 del 5.6.1997, pag. 1).

³⁵ Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

hanno introdotto nuove norme sullo scambio di dati personali e non personali e su altre forme di cooperazione per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica durante eventi di rilievo.

- (8) L'azione comune 97/372/GAI del Consiglio³⁸ era volta a intensificare lo scambio di informazioni e di intelligence, soprattutto in materia di droga, fra le autorità doganali e le altre autorità incaricate dell'applicazione della legge. Quest'azione comune è divenuta obsoleta dopo l'entrata in vigore dell'atto 98/C 24/01 del Consiglio³⁹, che stabilisce la Convenzione di Napoli che introduce norme più dettagliate sull'assistenza giudiziaria e la cooperazione fra gli Stati membri allo scopo di prevenire e accertare le violazioni delle disposizioni doganali nazionali, della decisione 2009/917/GAI del Consiglio⁴⁰ che ha reso più efficaci le procedure di cooperazione e di controllo delle amministrazioni doganali istituendo un sistema informativo doganale (SID), e della decisione 2009/371/GAI del Consiglio che ha investito Europol di compiti di supporto alla cooperazione doganale.
- (9) L'azione comune 98/427/GAI del Consiglio⁴¹ sulla buona prassi nell'assistenza giudiziaria in materia penale riguarda lo scambio di buone pratiche fra Stati membri nell'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria in materia penale. Questa azione comune è diventata obsoleta. Non è mai stata valutata e ha di fatto perso la sua pertinenza con l'entrata in vigore della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri.
- (10) L'atto 1999/C 26/07 del Consiglio⁴² si applica tuttora agli agenti assunti da Europol prima dell'entrata in vigore della decisione 2009/371/GAI del Consiglio. I contratti di lavoro in vigore arriveranno entro breve a scadenza, e renderanno così obsoleto questo statuto.
- (11) Per ragioni di certezza del diritto e di chiarezza è opportuno abrogare tali azioni comuni obsolete e l'atto del Consiglio.
- (12) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia l'abrogazione di una serie di atti obsoleti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, non può essere realizzato dagli Stati membri ma solo a livello dell'Unione, il presente regolamento risponde al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato

³⁶ Decisione 2002/348/GAI del Consiglio, del 25 aprile 2002, concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali (GU L 121 dell'8.5.2002, pag. 1).

³⁷ Decisione 2007/412/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, che modifica la decisione 2002/348/GAI concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 76).

³⁸ Azione comune 97/372/GAI del 9 giugno 1997 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, riguardante la ridefinizione dei criteri per i controlli mirati e dei metodi di selezione, ecc. e la raccolta di informazioni doganali e di polizia (GU L 159 del 17.6.1997, pag. 1).

³⁹ Atto 98/C 24/01 del Consiglio del 18 dicembre 1997 che stabilisce la Convenzione, in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (Convenzione di Napoli) (GU C 24 del 23.1.1998).

⁴⁰ Decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 20).

⁴¹ Azione comune 98/427/GAI del 29 giugno 1998 adottata dal Consiglio, sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, sulla buona prassi nell'assistenza giudiziaria in materia penale (GU L 191 del 7.7.1998, pag. 1).

⁴² Atto 1999/C 26/07 del Consiglio del 3 dicembre 1998 che stabilisce lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol (GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23).

nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il conseguimento di tale obiettivo

- (13) A norma dell'articolo 1 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione.
- (14) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Abrogazione di atti obsoleti

Le azioni comuni 96/610/GAI, 96/699/GAI, 96/747/GAI, 96/750/GAI, 97/339/GAI, 97/372/GAI e 98/427/GAI, e l'atto 1999/C 26/07 del Consiglio sono abrogati.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

I contratti conclusi in virtù dell'atto 1999/C 26/07 del Consiglio rimangono disciplinati da detto atto.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente